

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI INTERNI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DELL'I.R.C.C.S. SAVERIO DE BELLIS

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente documento (d'ora in avanti anche solo "**Regolamento**") definisce i criteri di competenza e trasparenza al cui rispetto è necessario attenersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216, comma 12, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la nomina delle Commissioni giudicatrici nelle more dell'istituzione, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dell'Albo previsto dall'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016.

A seguito dell'istituzione dell'Albo presso l'ANAC, il presente Regolamento continuerà a trovare applicazione in tutti i casi in cui, esercitandosi la facoltà prevista dall'art. 77, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, si procederà alla nomina di uno o più componenti di Commissioni giudicatrici interni all'I.R.C.C.S. De Bellis 'ambito delle procedure di scelta del contraente:

- di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
- di non particolare complessità (perché, ad es., effettuate tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016).

Articolo 2 - Quadro normativo di riferimento

La nomina dei componenti interni delle Commissioni giudicatrici dell'I.R.C.C.S. per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è disciplinata dalla normativa vigente e, in particolare, dalle seguenti disposizioni:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*", nella parte non disciplinata dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante "*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*", nella parte non disciplinata dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- L. 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, recante "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*";
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*";
- Codice di procedura civile,

nonché da tutte le restanti disposizioni legislative o regolamentari comunque correlate o connesse alla materia dei contratti pubblici, ivi incluso il documento di consultazione emanato dall'ANAC recante "*Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti – Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*".

Articolo 3 - Principi e disposizioni generali

I componenti di Commissioni giudicatrici sono nominati nel rispetto dei principi di *trasparenza, imparzialità, economicità, efficacia, tempestività e rotazione*.

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le Commissioni giudicatrici dell'I.R.C.C.S. sono di norma- da n. 3 membri.

L'individuazione e la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Articolo 4 – Presidente della Commissione giudicatrice

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77, commi 3 e 8, D.Lgs. n. 50/2016, il Presidente della Commissione giudicatrice è individuato tra i commissari sorteggiati dalla lista estratta dall'Albo di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016. Nelle more dell'adozione dell'Albo di cui al citato art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, il Presidente è individuato tra i componenti interni nominati secondo le disposizioni del presente Regolamento. Il ruolo di Presidente dovrà essere svolto da un dipendente con inquadramento non inferiore alla categoria D.

Articolo 5 – Disposizioni specifiche per le procedure di affidamento di contratti pubblici

Nel caso in cui la scelta della migliore offerta avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'I.R.C.C.S. procede alla nomina di una Commissione giudicatrice alla quale vengono affidate le attività di valutazione tecnica ed economica delle offerte presentate.

Nelle procedure di affidamento mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per le quali la valutazione delle offerte viene svolta direttamente dal Responsabile del procedimento, l'I.R.C.C.S. si riserva la facoltà di procedere comunque alla nomina di uno o più soggetti che forniscano supporto tecnico al Responsabile del procedimento stesso.

Articolo 6 - Aree di competenza/esperienza

Nelle procedure di affidamento con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, i componenti interni delle Commissioni giudicatrici sono nominati dall'I.R.C.C.S. sulla base delle competenze e delle esperienze possedute in relazione all'oggetto della procedura, nonché sulla base delle competenze e delle esperienze comunque necessarie ai fini di una compiuta valutazione tecnico/economica delle offerte, ivi inclusi gli inerenti profili in materia ambientale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ulteriori aspetti rilevanti nella singola fattispecie.

Tutti gli incarichi di componente interno di Commissione giudicatrice conferiti dall'I.R.C.C.S. sono annotati in apposito Registro (anche informatico), tenuto a cura della Direzione Amministrativa, indicante:

- il nominativo del soggetto incaricato;
- la direzione di appartenenza;
- l'unità operativa di appartenenza;
- l'oggetto della procedura;
- l'area di competenza/esperienza;
- la data di conferimento incarico;
- ulteriori eventuali annotazioni (indisponibilità, sostituzione, sopravvenuta incompatibilità, etc.).

Articolo 7 - Requisiti per la nomina

I componenti delle Commissioni dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Essere un dipendente dell'I.R.C.C.S.** con inquadramento minimo di categoria C;
- **Onorabilità:**
 - a) assenza di condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 1. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 2. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

3. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 4. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 5. delitti di cui agli artt. 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 6. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
 - c) non aver concorso in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

- **Competenza:** idoneo titolo di studio nella/e area/e afferente/i l'oggetto della procedura;
- **Esperienza:** esperienza, almeno quinquennale, nell'area afferente l'oggetto della procedura.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere attestato dall'interessato, previamente alla formalizzazione della nomina, con dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'interessato medesimo assumerà altresì l'impegno a comunicare tempestivamente all'I.R.C.C.S. ogni modifica inerente al proprio *status*, nonché ogni ulteriore fatto/circostanza idoneo/a a modificare le dichiarazioni rese.

Qualora venga meno il possesso di uno o più dei predetti requisiti, l'I.R.C.C.S. revocherà immediatamente l'incarico assegnato, provvedendo alla sostituzione del componente revocato.

La mancata o tardiva segnalazione, da parte del componente incaricato, di situazioni che determinino nei suoi confronti il venir meno di uno dei predetti requisiti, comporterà, oltre alla revoca della nomina, l'avvio di un procedimento disciplinare.

L'I.R.C.C.S. potrà effettuare controlli a campione sulla veridicità e sulla correttezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti.

Articolo 8 - Procedura di individuazione dei componenti interni

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, su istanza del R.U.P., la Direzione Amministrativa -sulla base delle aree di competenza/esperienza necessarie in funzione dell'oggetto della procedura, tenuto conto di eventuali ulteriori requisiti, in funzione della complessità e/o della rilevanza della procedura e della necessità di individuare componenti che non abbiano partecipato, direttamente o indirettamente, alla redazione dei relativi atti procedurali- seleziona un numero di potenziali soggetti pari al doppio dei componenti interni da nominare, avvalendosi anche di strumenti informatici a garanzia della aleatorietà della scelta.

Inoltre, in aderenza al principio generale di rotazione, non potranno essere nominati i dipendenti che abbiano svolto l'incarico di componente interno di una Commissione giudicatrice dell'I.R.C.C.S.:

- a) per tre procedure consecutive;
- b) per quattro volte nell'arco del medesimo anno solare.

Inoltre, per ciascuna procedura ad evidenza pubblica, la commissione dovrà variare di almeno i 2/3 dei componenti, rispetto alla precedente edizione.

L'individuazione dei componenti interni avviene, per sorteggio, tra i soggetti sopra selezionati, per i quali l'I.R.C.C.S. non abbia riscontrato ragioni preclusive all'assunzione dell'incarico.

Articolo 9 - Requisiti per l'assunzione dell'incarico

Fermo restando il possesso dei *"requisiti per la nomina"* di cui al precedente articolo 7, ai fini dell'assunzione dell'incarico il componente individuato non dovrà, comunque, trovarsi in situazione di incompatibilità e/o di conflitto con riferimento alla procedura da affidare e valutare.

In particolare, è richiesta:

- l'assenza di incompatibilità con altri incarichi, come definiti all'art. 77, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'assenza di conflitto di interesse, come definito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'assenza di qualsivoglia causa di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile, rispetto ad uno o più concorrenti.

I componenti sono nominati, dopo il sorteggio, con Deliberazione del Direttore Generale di I.R.C.C.S..

Prima dell'insediamento della Commissione, tutti i componenti interni individuati dovranno rendere apposita dichiarazione circa l'insussistenza delle predette cause di incompatibilità, di conflitto di interesse e di astensione.

Articolo 10 - Gratuità dell'incarico


L'incarico di componente interno di Commissione giudicatrice dell'I.R.C.C.S. non è retribuito.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa aziendale in materia di trasferte/missioni, per i componenti interni la cui sede di lavoro sia ubicata in luogo diverso da quello in cui si svolgeranno le attività della Commissione giudicatrice.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali dei dipendenti che hanno assunto l'incarico di componente interno ed inseriti nel Registro di cui al precedente art. 5, saranno raccolti e trattati da I.R.C.C.S. conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Parere: _____ IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere:  IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Di Paola

Parere: _____ IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof. Gianluigi Giannelli


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso Antonio Stallone

Castellana Grotte, li 22 MAG. 2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito Web di questo Ente a partire dal 23 MAG. 2018

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE



IL FUNZIONARIO AMM.VO AA.GG.



ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA
"Saverio de Bellis"
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31.3.1982
SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Via Turi, 27
70013 CASTELLANA GROTTE (BARI)

Deliberazione del Direttore Generale
Nominato con D.P.G.R. n. 61 del 07/02/2018

DELIBERAZIONE N. 379 DEL 22 MAG 2018

COPIA ATTI ARCHIVIO

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la nomina dei componenti interni delle commissioni giudicatrici dell'IRCCS Saverio De Bellis

UFFICIO PROPONENTE: AREA GESTIONE PATRIMONIO

Il Responsabile Procedimento Amm.vo
()

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA:

Si attesta la conformità dell'atto alle normative Nazionali e Regionali in materia

Il Dirigente dell'Ufficio proponente
(Dott. Fabio Scattarella)

ATTESTAZIONE DI REGOLARE IMP. NE DEI COSTI:

Il Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria
(Dott. Giuseppe Savino)

Premesso che:

- in virtù dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di appalti e concessioni, entrato in vigore dal 19/04/2016, il criterio di selezione delle offerte prevalente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- conseguentemente, il numero di procedure ad evidenza pubblica da aggiudicarsi da parte dell'Ente con il suddetto criterio è in crescente aumento;
- l'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56 del 2017 stabilisce, tra l'altro, che:
 - 1) nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
 - 2) la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;
 - 3) commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 [omissis]. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.
 - 4) I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
 - 5) La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
 - 6) Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
- l'articolo 78 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che è istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice;
- l'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 163/2016, stabilisce che fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- con Delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1190 del 16 novembre 2016 sono state approvate le Linee Guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";

Considerato che:

- l'IRCCS non è dotato di alcuno strumento regolatore in materia di nomina dei componenti le commissioni giudicatrici;
- l'Albo Nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici tenuto da A.N.Ac. non è ancora entrato in vigore;
- come stabilito dal Codice dei Contratti e meglio specificato nelle Linee Guida n. 5 di A.N.Ac., in caso di affidamento di contratti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella

documentazione di gara. Viceversa, quando la commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale è necessario che almeno il presidente sia nominato facendo ricorso alla lista comunicata dall'Autorità;

- risulta, quindi, indispensabile che l'Ente si doti di un regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici sia nelle more dell'entrata a regime dell'Albo Nazionale tenuto da A.N.Ac. sia –anche una volta funzionante l'Albo– per la nomina di commissioni interne, nei casi in cui è consentito;

Tenuto conto che, sulla scorta delle indicazioni di A.N.Ac., l'Area Gestione Patrimonio ha predisposto la bozza di "Regolamento per la nomina dei componenti interni delle commissioni giudicatrici dell'IRCCS Saverio De Bellis", allegata al presente atto;

Visti:

- gli artt. 77, 78, 95 e 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016;
- le Linee Guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";

Ritenuto, per quanto su esposto, necessario ed urgente ottemperare a quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 e, per l'effetto, adottare il Regolamento per la nomina dei componenti interni delle commissioni giudicatrici dell'IRCCS Saverio De Bellis;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

PRENDERE ATTO della necessità ed urgenza di ottemperare a quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016; e, per l'effetto,

APPROVARE senza modifiche la bozza di "Regolamento per la nomina dei componenti interni delle commissioni giudicatrici dell'IRCCS Saverio De Bellis", elaborata dall'Area Gestione Patrimonio e **ADOTTARE** la stessa quale Regolamento d'Istituto;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese in capo all'Ente;

NOTIFICARE il presente provvedimento a tutti i Dirigenti di Uffici, Servizi ed Unità Operative per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

- Il presente atto non è soggetto a controllo;
- Il presente atto non presenta imputazione di spesa;
- Il presente provvedimento si compone di n. 3 pagine + Regolamento.